



Luoghi di lavoro Normativa / Requisiti 2024

Update Rev. 2.0 del 15 marzo 2024

- Aggiornamenti grafici (aggiunti n. 6 schemi)
- Inseriti link normativi www.tusssl.it
- Importi rivalutati sanzioni art. 68 TUS
- Rinumerazione paragrafi
- Inserito nuovo paragrafo 4 "Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro"
- Aggiornato paragrafo 7 "Linee guida microclima e illuminazione/altro"
- Aggiornato paragrafo 8 "Interpelli"
- Aggiornato paragrafo 9 "Norme tecniche"
- Aggiornato paragrafo 10 "Giurisprudenza"

Sommario

1. Premessa	3
2. Il D.Lgs. 81/2008.....	3
3. Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro	8
4. Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro	22
5. Lavorazioni insalubri.....	24
6. Industrie insalubri.....	25
7. Linee guida microclima e illuminazione/altro.....	32
8. Interpelli	35
9. Norme tecniche	38
10. Giurisprudenza	39
11. Regolamenti edilizi locali /Linee guida regionali	40
12. Altri Documenti	40
13. Barriere architettoniche.....	41
14. Normativa e Documenti di approfondimento	43

1. Premessa

Il presente Documento, illustra i requisiti dei luoghi di lavoro, a partire dalla legislazione salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle industrie insalubri di cui al [D.M. 5 Settembre 1994](#), e quanto riportato da Interpelli, Sentenze, Norme tecniche, Linee guida / altro.

I requisiti dei luoghi di lavoro sono trattati nel D.Lgs. 81/2008 al Titolo II (Artt. da [62](#) a [68](#)), e per il microclima al Titolo VIII [Art. 180](#), e devono essere conformi a quanto prescritto nell'[All. IV](#).

2. Il D.Lgs. 81/2008

Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, dedica il [Titolo II](#) ai luoghi di lavoro. In particolare, l'[art. 62](#), comma 1, li identifica come quelli "destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro". Da questa definizione, con il comma 2, rimangono esclusi i mezzi di trasporto (considerati macchinari e rientranti nella nozione di attrezzatura di lavoro), i cantieri temporanei o mobili (trattati al [Titolo IV](#))

...

Titolo II
LUOGHI DI LAVORO


Capo I Disposizioni generali

[Art. 62. Definizioni](#)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:


- a) ai mezzi di trasporto;
 - b) ai cantieri temporanei o mobili;
 - c) alle industrie estrattive;
 - d) ai pescherecci.
- d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.



Schema 1 - Art. 62 TUS

Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.



Schema 2 - Art. 63 TUS

3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.

....

3. **Allegato IV** Requisiti dei luoghi di lavoro

1. AMBIENTI DI LAVORO

1.1 Stabilità e solidità

1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali.

1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni.

1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie.

1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio.

1.1.5. L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.

1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.

1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

1.2. Altezza, cubatura e superficie

1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:

1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;

1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;

1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.

1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

1.2.3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico

1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:

1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;

1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;

1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;

1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

- 1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
- 1.3.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
- 1.3.4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.
- 1.3.5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
- 1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.
- 1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
- 1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
- 1.3.9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se siano fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
- 1.3.10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.
- 1.3.11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
- 1.3.12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
- 1.3.13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere.
- 1.3.14. Le disposizioni di cui ai punti 1.3.10., 1.3.11., 1.3.12., 1.3.13. sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.
- 1.3.15.1. Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere costituite di materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in cui ciò, in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non costituisca pericolo.
- 1.3.15.2. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni, nonché le relative scale e passerelle di accesso, devono essere costruite con materiali incombustibili.
- 1.3.16. I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione, all'utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili, esplosivi, corrosive o infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi.
- 1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti indicati tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché i tavoli di lavoro, le macchine e le attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono essere frequentemente ed accuratamente puliti.
- 1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
- 1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
- 1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
- 1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
- 1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
- 1.4.5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
- 1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano

4. Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro

Il [Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101](#) recepimento della [Direttiva 2013/59/Euratom](#), prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per il radon (*), concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon.

(*) Il Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032 è stato adottato con il [DPCM 11 gennaio 2024](#), pubblicato nella GU n.43 del 21.02.2024 - SO n. 10.

Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano:

- alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei (N)
- negli stabilimenti termali,
- nei luoghi di lavoro seminterrati o al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell'art.11 del [D.lgs 101/2020](#)), oppure
- se svolti in "specifici luoghi di lavoro" da individuare nell'ambito di quanto previsto dal [Piano Nazionale di Azione Radon \(Art. 10\)](#).



Schema 5 - Luoghi di lavoro obbligo Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro

Le Regioni e le Province autonome entro due anni (ovvero entro il 21.02.2026) dall'adozione del Piano e sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici in esso contenuti individuano le aree prioritarie.

Nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 16 [D.lgs 101/2020](#) l'esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti:

- a) dall'inizio dell'attività nell'ipotesi di cui all'articolo 16 comma 1, lettere a) e d);
- b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'elenco di cui all'articolo 11, comma 2, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
- c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Piano di cui all'articolo 10 o

7. Linee guida microclima e illuminazione/altro



[La valutazione della qualità dell'aria nei luoghi di lavoro - INAIL 2023](#)

La qualità dell'aria in un luogo di lavoro rappresenta spesso uno degli elementi cardine in grado di assicurare o al contrario compromettere il benessere di chi vi opera.

Inoltre, se non adeguatamente controllata, essa può determinare condizioni che possono interferire con la normale attività con conseguenti impatti sulla produttività. Quest'ultimo aspetto si manifesta sia sotto forma di un maggior numero di errori compiuti nello svolgimento di una determinata attività, sia sotto forma di una minor velocità, e di conseguenza un maggior tempo richiesto, nell'esecuzione del compito. La valutazione della qualità dell'aria negli ambienti di lavoro è resa complessa dalla simultanea presenza nell'aria di tali ambienti di molte sostanze di origine diversa, sia prodotte dal normale processo di respirazione antropica, sia emesse dai materiali ivi presenti, sia introdotte dall'esterno.



[Valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro – INAIL 2022](#)

Il progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, è frutto di una convenzione tra l'Inail - Dr Campania e il LEAS dell'Università Federico II.

Obiettivo del progetto è stato quello di rendere disponibili una serie di manuali operativi su tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono stati predisposti sei fascicoli. Il presente rappresenta il secondo e si riferisce alla tematica "valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro".



[Valutare il rischio di caduta in piano – INAIL 2021](#)

La pubblicazione scaturisce dal progetto RAS (Ricerare e applicare la sicurezza) promosso da Inail/Direzione regionale Campania e l'Università degli studi di Napoli Federico II.

Obiettivo del progetto è la realizzazione, per la comunità tecnica, di una serie di manuali operativi sulle tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro per la divulgazione dei risultati di studi e ricerche scientifiche sul miglioramento delle condizioni di lavoro in diversi contesti produttivi.



[Corretta progettazione acustica di ambienti di lavoro industriali e non - Manuale operativo INAIL, 2021](#)

Nel presente manuale si vogliono dare elementi per la progettazione dei nuovi ambienti di lavoro e delle modifiche agli ambienti esistenti con un approccio innovativo al controllo del rumore negli ambienti di lavoro, che vada oltre il mero rispetto dei limiti acustici e consideri i contesti culturali e funzionali degli spazi regolamentati.



[Guida informativa per la gestione del rischio caldo - progetto Workclimate](#)

La pubblicazione rientra tra gli strumenti informativi del progetto di ricerca, frutto della collaborazione tra Inail e Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe). Lo studio comprende un ampio programma di attività per l'analisi dell'impatto del cambiamento climatico sulla salute e la sicurezza dei lavoratori

La guida contiene una serie di materiali informativi relativi alle patologie da calore, alle raccomandazioni per una corretta gestione del rischio, alle condizioni patologiche che aumentano la suscettibilità al caldo e ai temi della disidratazione e dell'organizzazione delle pause.

I materiali sono stati raccolti in un unico documento che consente di disporre di una guida pratica e di facile consultazione per gestire il rischio di esposizione al caldo nei luoghi di lavoro, al fine di mitigare gli effetti sulla salute e di prevenire i rischi.

INAIL 2022

9. Norme tecniche

UNI EN 12464-1:2021

[Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni](#)

La norma specifica i requisiti di illuminazione per persone, in posti di lavoro in interni, che corrispondono alle esigenze di comfort visivo e di prestazione visiva di persone aventi capacità oftalmiche (visive) normali o corrette. Sono considerati tutti i compiti visivi abituali, inclusi quelli che comportano l'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali.

Data entrata in vigore: 23 settembre 2021

Sostituisce: UNI EN 12464-1:2011

Recepisce: EN 12464-1:2021

UNI EN ISO 7730:2006

[Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale.](#)

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 7730 (edizione novembre 2005). La norma presenta metodi per prevedere la sensazione termica globale ed il grado di disagio (insoddisfazione termica) delle persone esposte in ambienti termici moderati. Essa consente la determinazione analitica e l'interpretazione del benessere termico mediante il calcolo del PMV (predicted mean vote - voto medio previsto) e del PPD (predicted percentage of dissatisfied - percentuale prevista di insoddisfatti) e dei criteri di benessere termico locale, fornendo le condizioni ambientali considerate accettabili per il benessere termico globale così come quelle che rappresentano il disagio locale. Essa è applicabile a uomini e donne in buona salute esposti ad ambienti chiusi nei quali si cerca di raggiungere il benessere termico, ma nei quali si hanno leggere deviazioni da quest'ultimo, nella progettazione di nuovi ambienti o nella valutazione di quelli esistenti. Sebbene sia stata elaborata specificatamente per gli ambienti di lavoro, essa è applicabile a qualunque altro tipo di ambiente. Può essere utilizzata con riferimento all'ISO/TS 14415:2005, punto 4.2, quando si considerano persone con requisiti particolari, quali quelle con disabilità fisiche. Quando si considerano spazi non condizionati, occorre tenere conto delle differenze etniche, nazionali e geografiche.

EN ISO 15743:2008

[Ergonomia dell'ambiente termico - Posti di lavoro al freddo - Valutazione e gestione del rischio](#)

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 15743 (edizione luglio 2008). La norma fornisce una strategia ed uno strumento pratico per valutare e gestire il rischio nei posti di lavoro al freddo e comprende:

- modelli e metodi per la valutazione e la gestione del rischio al freddo
- un elenco di controlli per identificare i problemi legati al lavoro al freddo,
- un modello, un metodo ed un questionario utilizzabili dai medici del lavoro per identificare coloro che presentano sintomi tali da aumentare la sensibilità al freddo e, col supporto di tale identificazione, offrire la guida e le istruzioni per la protezione individuale contro il freddo,
- linee guida sull'applicazione delle norme sugli ambienti termici e altri metodi scientifici validati per la valutazione dei rischi legati al freddo, e
- un esempio pratico per il lavoro al freddo.

La norma supporta la salute e la sicurezza sul lavoro. È applicabile alle situazioni di lavoro sia all'interno che all'esterno (il lavoro all'interno comprende quello svolto all'interno dei veicoli, il lavoro esterno quello sotto la superficie terrestre ed in mare), ma non è applicabile alle immersioni o ad altri tipi di lavoro svolti in acqua.

UNI 11146:2005

[Pavimenti di calcestruzzo ad uso industriale - Criteri per la progettazione, la costruzione ed il collaudo](#)

La norma definisce i criteri da utilizzare per la progettazione, la costruzione ed il collaudo dei pavimenti di calcestruzzo ad uso industriale.

Scaffalature metalliche

14. Normativa e Documenti di approfondimento

[Sicurezza magazzini a scaffalature metalliche: Quadro normativo e Check list](#)

[Microclima ambienti moderati: EN ISO 7730](#)

[D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro](#)

[Check list Luoghi di lavoro: TUS Titolo II Allegato IV](#)

[Piano della viabilità aziendale](#)

[D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177](#)

[Indagine sui servizi per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro - INAIL](#)

[Spazi confinati: OSHA 29 CFR 1910.146 \(Permit-required confined spaces\)](#)

[DVR & Procedure Spazi confinati](#)

[UNI 10449 Manutenzione Permesso di lavoro | Struttura e Modello](#)

[Pavimenti industriali: UNI 11146:2005](#)

[Banchine di carico - Sicurezza zona carico/scarico](#)

[Linee di indirizzo edifici lavorativi](#)

[Valutazione del rischio ambienti freddi](#)

[Depositi di carta: Quadro normativo Prevenzione Incendi](#)

Fonti

Varie

Collegati[Sicurezza magazzini a scaffalature metalliche: Quadro normativo e Check list](#)[Microclima ambienti moderati: EN ISO 7730](#)[D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro](#)[Check list Luoghi di lavoro: TUS Titolo II Allegato IV](#)[Piano della viabilità aziendale](#)[D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177](#)[Indagine sui servizi per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro - INAIL](#)[Spazi confinati: OSHA 29 CFR 1910.146 \(Permit-required confined spaces\)](#)[DVR & Procedure Spazi confinati](#)[UNI 10449 Manutenzione Permesso di lavoro | Struttura e Modello](#)[Pavimenti industriali: UNI 11146:2005](#)[Banchine di carico - Sicurezza zona carico/scarico](#)[Linee di indirizzo edifici lavorativi](#)[Valutazione del rischio ambienti freddi](#)[Celle frigorifere e locali a basse T - Tempi di permanenza e pause](#)[Depositi di carta: Quadro normativo Prevenzione Incendi](#)**Matrice Revisioni**

Rev.	Data	Oggetto	Autore
2.0	15.03.2024	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamenti grafici (aggiunti n. 6 schemi) - Inseriti link normativi www.tussl.it - Importi rivalutati sanzioni art. 68 TUS - Rinumerazione paragrafi - Inserito nuovo paragrafo 4 "Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro" - Aggiornato paragrafo 7 "Linee guida microclima e illuminazione/altro" - Aggiornato paragrafo 8 "Interpelli" - Aggiornato paragrafo 9 "Norme tecniche" - Aggiornato paragrafo 10 "Giurisprudenza" 	Certifico Srl
1.0	09.02.2020	Interpello n.5 del 24 giugno 2015 Linee di indirizzo edifici lavorativi EN ISO 15743:2008 Posti lavoro ambienti freddi Celle frigorifere e locali a basse T Barriere architettoniche luoghi di lavoro Circolare ML n. 102 del 07.08.1995	Certifico Srl
0.0	11.09.2018	---	Certifico Srl

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2024

©Copia autorizzata Abbonati

ID 6782 | 15.03.2024

Permalink: <https://www.certifico.com/id/6782>[Policy](#)